

## **MODIFICHE DIMENSIONAMENTO DIREZIONI DIDATTICHE, SCUOLE MEDIE, ISTITUTI COMPRENSIVI**

L'art. 6 L.R. 19/2007 conferma, per i gradi di istruzione inferiori all'istruzione secondaria superiore, la competenza esclusiva ai Comuni per l'istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole, in attuazione degli strumenti di programmazione. L'art. 7, comma 5 conferma che l'organizzazione della rete scolastica spetta a Comuni e Province in attuazione delle rispettive competenze programmatiche, riconducibili - ex art. 6 - rispettivamente alla scuola superiore per le Province ed agli altri ordini di scuola per i Comuni.

La DCR 528/2008 nulla dice sui gradi di istruzione inferiore, né contiene indicazioni per l'armonizzazione, rispetto alle specifiche caratteristiche dei territori, dei parametri dimensionali nazionali delle istituzioni scolastiche. Gli indicatori per il raggiungimento degli obiettivi regionali in materia di istruzione e formazione contemplano studenti oltre il quindicesimo anno di età.

L'unico elemento da tenere in considerazione pare perciò essere il modello di governance previsto dalla DCR 528.

Modello operativo proposto: sostanzialmente invariato rispetto al passato, mantenendo fermi i criteri ed i parametri dimensionali definiti dal DPR 233/1998 e dalla DGR 39037 del 19.10.1998 "indicazioni e criteri regionali ai sensi del regolamento per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche – DPR 18/6/98 n. 233", ultimo documento della Giunta Regionale che detta indicazioni per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, almeno fino alla secondaria di primo grado.

Pertanto:

- i soggetti titolari ad esprimersi sono esclusivamente i Comuni sui cui gli istituti insistono, in quanto identificabili come enti locali di riferimento ai sensi della DCR 528;
- le deliberazioni dei Comuni, che motivano la proposta dimostrando l'esigenza specifica che dal territorio emerge ai sensi della DCR 528, devono pervenire alla Provincia entro il termine dalla stessa definito: potrebbe essere confermato il 30 giugno 2008 già segnalato da ANCI;
- le delibere comunali devono essere corredate da documentazione che attesta il coinvolgimento degli attori territoriali portatori di interessi, ovvero le istituzioni scolastiche;
- in caso di contrasto fra Comuni, il meccanismo da utilizzare è quello della conferenza di servizi;
- la Provincia articola le proposte di modifica alla Regione per ambiti, che non sono obbligatoriamente quelli ex L. 328/2000, previsti dalla DCR solo per diritto allo studio e servizi di supporto all'istruzione. In fase transitoria di prima applicazione della LR 19/2007 l'ambito potrebbe essere unico provinciale;
- l'attivo coinvolgimento della Commissione provinciale per il lavoro e la formazione pare superfluo, stante l'assenza di implicazioni queste scelte organizzative con il mondo del lavoro e con l'istruzione secondaria superiore e l'istruzione e formazione professionale;
- Le Province inviano le proposte di modifica al dimensionamento alla Regione entro il 28 settembre 2008;
- La proposta di modifica del dimensionamento, da intendersi quale stralcio del piano provinciale dei servizi ex art. 7 della LR 19/2007 non è soggetta a negoziazione fra Province e Regione. Infatti l'art. 7 dispone che il direttore generale competente, acquisiti i piani provinciali, previa conferenza dei servizi con le Province, adotta con decreto il piano regionale dei servizi. La materia della negoziazione – ex art. 6 - riguarda nuovi ambiti e competenze non previste dalla LR 19/2007.

## **MODIFICHE DIMENSIONAMENTO ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE**

L'art. 6 L.R. 19/2007 conferma per l'istruzione secondaria superiore, la competenza esclusiva alle Province per l'istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole, in attuazione degli strumenti di programmazione. L'art. 7, comma 5 conferma che l'organizzazione della rete scolastica spetta a Comuni e Province in attuazione delle rispettive competenze programmatiche, riconducibili - ex art. 6 - rispettivamente alla scuola superiore per le Province ed agli altri ordini di scuola per i Comuni.

La DCR 528/2008 nulla dice di specifico sulle modifiche organizzative degli istituti di istruzione secondaria superiore, né contiene indicazioni per l'armonizzazione, rispetto alle specifiche caratteristiche dei territori, dei parametri dimensionali nazionali delle istituzioni scolastiche, rinviando al confronto istituzionale la valutazione e l'eventuale autorizzazione di deroghe ai parametri nazionali di dimensionamento.

Fra gli indicatori per il raggiungimento degli obiettivi, previsti dalla DCR 528 possono essere influenzati da scelte organizzative forse solo quelli relativi all'incremento del tasso di partecipazione al secondo ciclo ed al livello di istruzione della popolazione 15-19 anni.

L'elemento da tenere in considerazione per l'elaborazione delle proposte di modifica del dimensionamento pare perciò essere il modello di governance previsto dalla DCR 528.

Modello operativo proposto: sostanzialmente invariato rispetto al passato, mantenendo fermi i criteri ed i parametri dimensionali definiti dal DPR 233/1998 e dalla DGR 39037 del 19.10.1998 "indicazioni e criteri regionali ai sensi del regolamento per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche – DPR 18/6/98 n. 233", ultimo documento della Giunta Regionale che detta indicazioni per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, almeno fino alla secondaria di primo grado.

Pertanto:

- i soggetti titolari ad esprimersi sono esclusivamente le Province, identificabili come enti locali di riferimento ai sensi della DCR 528;
- la deliberazione della Provincia motiva la proposta dimostrando l'esigenza specifica che dal territorio emerge ai sensi della DCR 528;
- la deliberazione della Provincia deve dare conto del coinvolgimento degli attori territoriali portatori di interessi, ovvero le istituzioni scolastiche e i comuni potenzialmente interessati da ricadute dirette derivanti dalla riorganizzazione della rete degli istituti superiori; il coinvolgimento dell'Ufficio Scolastico Provinciale può avvenire in fase istruttoria per la valutazione di conseguenze puramente operative sul lato degli organici della riorganizzazione;
- il coinvolgimento dei comuni può consistere in un'informativa sull'attività di riorganizzazione che la Provincia intende compiere;
- l'attivo coinvolgimento della Commissione provinciale per il lavoro e la formazione potrebbe avere natura informativa per illustrare le motivazioni della scelta riorganizzativa;
- la Provincia articola le proposte di modifica alla Regione per ambiti, che non sono obbligatoriamente quelli ex L. 328/2000, previsti dalla DCR solo per diritto allo studio e servizi di supporto all'istruzione. In fase transitoria di prima applicazione della LR 19/2007 l'ambito potrebbe essere unico provinciale;
- le Province inviano le proposte di modifica al dimensionamento alla Regione entro il 28 settembre 2008;
- la proposta di modifica del dimensionamento, da intendersi quale stralcio del piano provinciale dei servizi ex art. 7 della LR 19/2007 non è soggetta a negoziazione fra Province e Regione. Infatti l'art. 7 dispone che il direttore generale competente, acquisiti i piani provinciali, previa conferenza dei servizi con le Province, adotta con decreto il piano regionale dei servizi. La materia della negoziazione – ex art. 6 - riguarda nuovi ambiti e competenze non previste dalla LR 19/2007.

## MODIFICHE INDIRIZZI SCOLASTICI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Stante la competenza esclusiva in materia di organizzazione della rete scolastica di istruzione secondaria superiore attribuita dalla LR 19/2007 alle Province, anche la modifica della rete territoriale degli indirizzi scolastici di istruzione secondaria superiore deve essere ricondotta alle Province.

La DCR 528 si occupa degli indirizzi scolastici all'interno dell'obiettivo 1 "Incrementare il livello di qualificazione dei giovani in diritto-dovere di istruzione e formazione" da perseguire attraverso "una gamma di percorsi scolastici di II ciclo in cui il dimensionamento dell'offerta e l'attivazione di nuovi indirizzi sia finalizzato a conciliare le aspirazioni delle famiglie con le reali esigenze di sviluppo del capitale umano espresse dal contesto sociale e produttivo del territorio".

Per l'elaborazione delle proposte di modifica della rete territoriale degli indirizzi scolastici di istruzione secondaria superiore il modello di governance previsto dalla DCR 528 implica:

- i soggetti titolari ad esprimersi sono esclusivamente le Province, identificabili come enti locali di riferimento ai sensi della DCR 528;
- la deliberazione della Provincia motiva la proposta dimostrando l'esigenza specifica che dal territorio emerge ai sensi della DCR 528, considerati gli elementi di valutazione previsti dall'obiettivo 1;
- la deliberazione della Provincia deve dare conto del coinvolgimento degli attori territoriali portatori di interessi, ovvero le istituzioni scolastiche direttamente ed indirettamente coinvolte, gli enti accreditati indirettamente coinvolti, i Comuni potenzialmente interessati da ricadute dirette derivanti dalla attivazione/soppressione di indirizzi di istruzione secondaria superiore;
- il coinvolgimento dell'Ufficio Scolastico Provinciale può avvenire in fase istruttoria per la valutazione di conseguenze puramente operative sul lato degli organici della riorganizzazione;
- il coinvolgimento dei Comuni può consistere in un'informativa sull'attività che la Provincia intende compiere;
- l'attivo coinvolgimento della Commissione provinciale per il lavoro e la formazione sostanzia il confronto con l'ambito economico-produttivo di riferimento;
- la Provincia articola le proposte di modifica alla Regione per ambiti, che non sono obbligatoriamente quelli ex L. 328/2000, previsti dalla DCR solo per diritto allo studio e servizi di supporto all'istruzione. In fase transitoria di prima applicazione della LR 19/2007 l'ambito potrebbe essere unico provinciale;
- le Province inviano le proposte di modifica della rete territoriale degli indirizzi scolastici di istruzione secondaria superiore alla Regione entro il 28 settembre 2008.
- La proposta di modifica della rete territoriale degli indirizzi scolastici di istruzione secondaria superiore, da intendersi quale stralcio del piano provinciale dei servizi ex art. 7 della LR 19/2007 non è soggetta a negoziazione fra Province e Regione. Infatti l'art. 7 dispone che il direttore generale competente, acquisiti i piani provinciali, previa conferenza dei servizi con le province, adotta con decreto il piano regionale dei servizi. La materia della negoziazione - ex art. 6 - riguarda nuovi ambiti e competenze non previste dalla LR 19/2007.

### Questioni aperte:

- l'art. 7, comma 8 afferma che resta ferma l'autonomia delle istituzioni scolastiche nell'istituire percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. Pertanto i percorsi di ordinamento regionale esulano dalla competenza programmatoria provinciale, qualora attivati presso istituti di istruzione secondaria superiore?



## **RIORGANIZZAZIONE CENTRI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI**

Il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 25 ottobre 2007 dispone che la riorganizzazione per il conferimento dell'autonomia ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti avvenga nel rispetto della competenza esclusiva delle Regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa.

L'art. 6 della LR 19/2007 dispone che l'educazione degli adulti spetta alle Province, in materia di istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori dell'istruzione scolastica.

L'art. 13 della LR 19/2007 afferma che la Regione promuove lo sviluppo ed il raccordo territoriale tra i diversi soggetti che operano nell'ambito dell'educazione degli adulti.

La DCR 528 nulla dice sulla riorganizzazione dei Centri territoriali per l'istruzione degli adulti.

E' possibile affermare che i soggetti titolari ad esprimersi in materia siano contemporaneamente Comuni e Province, identificabili come enti locali di riferimento ai sensi della DCR 528.

Tuttavia in assenza di criteri regionali per la riorganizzazione dei Centri (relativamente a parametri dimensionali, sedi e aggregazioni dei soli bienni), pare difficoltoso individuare sia lo strumento per giungere alla definizione dei nuovi Centri sia chi è titolare del potere di iniziativa e che dovrebbe tirare le fila del processo.